



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 14.30/17.00 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 10/02/2026

Sommario:

SPORTELLLO DI CONSULENZA	3
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A DELLA F.I.G.C. – ABBREVIAZIONE TERMINI PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (2025/2026)	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A DELLA F.I.G.C. – ABBREVIAZIONE TERMINI PER LE GARE DI PLAY OFF / OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (2025/2026)	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A DELLA F.I.G.C. – ABBREVIAZIONE TERMINI PER LE FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (2025/2026)	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	4
CIRCOLARE N. 31 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI	4
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	4
SEGRETERIA	4
“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”	4
SVINCOLI ART. 109.....	4
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19	5
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE	6
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5.....	6
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	7
SEGRETERIA	7
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI	7
VERIFICHE GARA GENNAIO 2026	7
INCONTRI INFORMATIVI.....	9
OPEN DAY 2025/2026.....	9
RICHIEDA DI RICONOSCIMENTO – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E MODULO DI PRESENTAZIONE DEL CLUB	10
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE	14
SEGRETERIA	14
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI.....	14
TORNEI AUTORIZZATI	14
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	15
3° TORNEO “SENZA CONFINI” CAT. U15	15
PREMIAZIONE VINCENTE CAMPIONATO U14 - FASE PROVINCIALE	15
RIUNIONE ORGANIZZATIVA FASE PRIMAVERILE ATTIVITÀ DI BASE	15
INIZIO FASE PRIMAVERILE ATTIVITÀ DI BASE	15

RITIRO CARTELLINI	16
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	16
RISULTATI GARE	17
GIUSTIZIA SPORTIVA	17
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	17
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	17
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	17

SPORTELLLO DI CONSULENZA ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
--

Si informa le Società che da **Lunedì 16 febbraio 2026** presso la **Sede di Sport e Salute di Udine (Bluenergy Stadium – Curva Sud)** sarà nuovamente attivo lo Sportello Informativo dell'**Istituto per il Credito Sportivo e Culturale** a servizio di tutti gli operatori del territorio interessati a conoscere le opportunità per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva e culturale.

Alle Società interessate si chiede di inviare una mail a friuliveneziagiulia@sportesalute.eu al fine di organizzare al meglio un appuntamento con il Referente Commerciale di Area dell'ICSC.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 155/A della F.I.G.C. – Abbreviazione Termini per le Ultime 4 Giornate e gli Eventuali Spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 Maschili E Femminili e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili (2025/2026)

In allegato alla presente trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 155/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 156/A della F.I.G.C. – Abbreviazione Termini per le Gare di Play Off / Out dei Campionati Regionali, Provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 Maschili E Femminili e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili (2025/2026)

In allegato alla presente trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 156/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 157/A della F.I.G.C. – Abbreviazione Termini per le Fasi Finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili (2025/2026)

In allegato alla presente trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 157/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 31 della L.N.D. – Centro Studi Tributari

In allegato al presente C.U., di cui è parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 31 della L.N.D. dd. 09/02/2026 inerente “Nuova Disciplina del calcolo dell’IVA nelle operazioni permutative.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”

Di seguito pubblichiamo il programma delle gare in anticipo **Sabato 14/02/2026 alle ore 14:30:**

7^ Giornata ECCELLENZA		
NK KRAS REPEN	-	CHIARBOLA PONZIANA (ore 18:00 su accordo)
CHIONS	-	NUOVO PORDENONE 2024 (su accordo)
PRO FAGAGNA	-	TOLMEZZO CARNIA (su accordo)
PROMOZIONE		
BUJESE CALCIO	-	DEPORTIVO JUNIOR
AZZURRA PREMARIACCO	-	FIUMICELLO 2004 (ore 15:30 su accordo)
CASARSA	-	CALCIO MANIAGO VAJONT (ore 15:30 su accordo)
3^ Giornata 1^ CATEGORIA A		
SPAL CORDOVADO	-	UNION PASIANO (ore 16:00 su accordo)
1^ CATEGORIA B		
SANGIORGINA	-	ANCONA LUMIGNACCO
CASTIONESE	-	SERENISSIMA PRADAMANO (ore 15:00 su accordo)
1^ CATEGORIA C		
OPICINA	-	DOMIO

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all’art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
1.081.264	GALDEANO ZAPATA Elias Nehuen	31.03.2002	PRO GORIZIA

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. *Roberto BORTOLUSSI*, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO 2026** entro le ore **14.00** presso il **Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Viale Silose** (*Terreno erba artificiale*) per la disputa della gara amichevole:

RAPPRESENTATIVA REGIONALE FVG VS PORTOGRUARO (INIZIO GARA 15.00)

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI I CALCIATORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA

- Documento d'Identità personale (**IN ORIGINALE**)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** muniti di ***Parastinchi obbligatori***. - Il C. R. *fornirà il materiale sportivo*

AZZURRA PREMARIACCO	Pezzarino Matteo
CASARSA	Livon Edoardo, Valdevit Simone, Albiero Filippo
CENTRO SEDIA CALCIO	Dedej Enriko, Venuti Samuele
CHIONS	Innocente Andrea
CORVA	Gasparotto Pietro
FORUM JULII CALCIO	Orefice Niccolò
FIUME VENETO BANNIA	Greco Rocco
FIUMICELLO 2004	Sinigaglia Gabriele
L.M.E.	Polvar Francesco, Vesca Francesco
MUGGIA 1967	Barbana Gianluca
POL. CODROIPO	Bianco Salvatore, Graffi Cesare
PRO FAGAGNA	Sellan Nicolò
PRO CERVIGNANO RUDA	D'angelo Davide
RIVE D'ARCANO FLAIBANO	Foschiani Francesco, Toffolini Danyel
SANVITESE	Savian Denis
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Jagust Max

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 19.00 DI DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026**, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@Ind.it o telefonicamente al numero **328.3639339** motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE

Su indicazione della Selezionatrice Regionale, Sig.ra Annalia PLET in preparazione al TDR le sottoindicate calciatrici sono convocate per il giorno **MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO 2026 entro le ore 18.45 presso il Campo Sportivo Bearzi "Biasutti 2" di UDINE – Via Don Bosco 2 (Terreno erba naturale)** per la disputa della gara Amichevole

UPC TAVAGNACCO VS RAPPR. REGIONALE F.V.G. UNDER 21 FEMMINILE (INIZIO 20.00)

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI I CALCIATORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA

- Documento d'Identità personale **(IN ORIGINALE)**

Le stesse dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. munite di **Parastinchi obbligatori**. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo:

ALTO LIVENZA ACADEMY	Fava Nicole, Gori Elisa, Perin Veronica
CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE	Berton Giulia , Bigolin Iole, Cafarelli Sara, Liut Caterina, Loschi Matilda, Lorenzini Gaia, Narduzzi Maria Grazia, Zangirolami Lucrezia
SACILESE	Kocina Milena, Molaro Giada
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Castelli Marta, Mitropoulos Elettra, Piciullo Giada, Ruberti Rossella
UPC TAVAGNACCO	De Marsico Francesca, Desiati Elisabetta, Di Gregorio Chiara, Ferrarello Chiara, Petriccione Martina

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. *Alessandro DONATO* in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO 2026 entro le ore 18.45 presso il Palazzetto dello Sport di Manzano – Via Olivo.**

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica
- Copia del Documento d'Identità personale
- Modulo "Dati giocatori" (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)
- Dichiarazione liberatoria per atleti **minorenni** (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di **Parastinchi obbligatori**. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo

AQUILEIA	Del Bello Riccardo, Di Stefano Ernesto, Grillo Gaetano, Fantini Simone
C5 MANZANO BRN 1988	Mauri Alessandro, Polidori Francesco
FUTSAL UDINESE	Modotti Edoardo
PASIANO C5	Abis Juan Marco Emmanuel
UDINE CITY FUTBOL SALA	Baiutti Zaccaria, Berini Marco, Burelli Pietro, Petrovic Damjan, Petrovic Ognien, Tullio Davide, Zoratti Luis Maria
UNION MARTIGNACCO	Buranello Jimmy Rakotoniaina

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026**, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminate le domande di svincolo del tesseramento presentate dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

ACHEAMPONG MENSAH DENNIS 10.05.2011 CASARSA matr. 3.365.387

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

VERIFICHE GARA GENNAIO 2026

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

In ottemperanza al CU SGS n.1 per la s.s. 2025/26 secondo cui "Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative alle categorie di base, effettuando dei controlli a campione per accertare il rispetto delle normative tecniche volte a tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori, che debbono giocare comunque, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno." (pag. 14), si comunica che:

Il giorno 10 gennaio 2026 Eric Iansig, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Esordienti 2°anno CJARLINS MUZANE - LIVENTINA SAN ODORICO e SAN LUIGI - LIVENTINA SAN ODORICO presso il campo sportivo di Trieste (TS).

Il giorno 10 gennaio 2026 Barbara Lesa e Massimiliano Petrella, collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, hanno verificato la gara Allievi misti femminile CS NATISONE - CAPPELLA MAGGIORE FREGONA presso il campo sportivo di San Giovanni al Natisone (UD).

Il giorno 10 gennaio 2026 Simone Mossenta, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Esordienti 2°anno MANIAGO VAJONT - TRIESTE VICTORY ACADEMY e SANGIORGINA - TRIESTE VICTORY ACADEMY presso il campo sportivo di Maniago (PN).

Il giorno 10 gennaio 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti 2°anno SAN LUIGI - CJARLINS MUZANE presso il campo sportivo di Trieste (TS).

Il giorno 11 gennaio 2026 Andrea Andresini, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti 1°anno UNION MARTIGNACCO - UDINESE presso il campo sportivo di Martignacco (UD).

Il giorno 11 gennaio 2026 Simone Mossenta, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti 2°anno UNION MARTIGNACCO - DONATELLO presso il campo sportivo di Martignacco (UD).

Il giorno 11 gennaio 2026 Luca Perulli, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti 2°anno UDINESE - DONATELLO presso il campo sportivo di Martignacco (UD).

Il giorno 11 gennaio 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Giovanissimi 1°anno MUGGIA - ZARJA, POL. OPICINA - SAN LUIGI, SAN GIUSTO ACADEMY - DOMIO, SAN GIUSTO ACADEMY - OPICINA, SAN LUIGI - DOMIO, SANT'ANDREA SAN VITO - MUGGIA, TRIESTE VICTORY ACADEMY - SANT'ANDREA SAN VITO, ZARJA - SANT'ANDREA SAN VITO e ZARJA - TRIESTE VICTORY ACADEMY presso il campo sportivo di Opicina (TS).

Il giorno 17 gennaio 2026 Luca Perulli, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Pulcini misti RIVOLTO - SANTAMARIA "B" presso il campo sportivo di Buttrio (UD).

Il giorno 17 gennaio 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Pulcini misti FIUMICELLO "B" - VESNA, POL. OPICINA "B" - FIUMICELLO "B", SANT'IGNAZIO - POL. OPICINA "B", SANT'IGNAZIO "B" - FIUMICELLO "B", VESNA - POL. OPICINA "B" e VESNA - SANT'IGNAZIO "B" presso il campo sportivo di Santa Croce (TS).

Il giorno 18 gennaio 2026 Cristian Barazzutti, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi 1°anno DONATELLO - CJARLINS MUZANE presso il campo sportivo di Santa Maria La Longa (UD).

Il giorno 18 gennaio 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Giovanissimi 1°anno CAVAZZO - TAVAGNACCO femminile, MANIAGO VAJONT - CAVAZZO, MANIAGO VAJONT - TAVAGNACCO femminile, TAVAGNACCO femminile - ZARJA, ZARJA - CAVAZZO e ZARJA - MANIAGO VAJONT presso il campo sportivo di Manzano (UD).

Il giorno 24 gennaio 2026 Simone Mossenta, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Esordienti 2°anno FONTANAFREDDA - LIVENTINA SAN ODORICO e FONTANAFREDDA - TAMAI presso il campo sportivo di Fontanafredda (PN).

Il giorno 24 gennaio 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Pulcini misti FIUMICELLO "A" - POL. OPICINA "B", POL. OPICINA "B" - TRIESTE VICTORY ACADEMY e TRIESTE VICTORY ACADEMY - FIUMICELLO "A" presso il campo sportivo di Trieste (TS).

Il giorno 25 gennaio 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Esordienti 2°anno DONATELLO - POL. OPICINA, DONATELLO - TRIESTE VICTORY ACADEMY e TRIESTE VICTORY ACADEMY - POL. OPICINA presso il campo sportivo di Trieste (TS).

Il giorno 31 gennaio 2026 Eric Iansig, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Pulcini misti DONATELLO - UFM presso il campo sportivo di Capriva (GO).

Il giorno 31 gennaio 2026 Andrea Andresini, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Pulcini misti UFI - DONATELLO, UFI - UFM e UFI - OPICINA presso il campo sportivo di Capriva (GO).

Il giorno 31 gennaio 2026 Simone Mossenta, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Pulcini misti ANCONA LUMIGNACCO - UDINE UNITED R.C. e SANVITESE - UDINE UNITED R.C. presso il campo sportivo di Moimacco (UD).

Il giorno 31 gennaio 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Esordienti 2°anno SAN LUIGI - TRIESTE VICTORY ACADEMY, SAN LUIGI - UDINESE e UDINESE - TRIESTE VICTORY ACADEMY presso il campo sportivo di Trieste (TS).

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2025-2026, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

A.S.D. COMUNALE FIUME VENETO BANNIA

Titolo: METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO NELL'ATTIVITA' DI BASE

Data e ora: Giovedì 5 febbraio 2026 - ore 20.30

Luogo: Sala Conferenze campo sportivo, via Verdi 18 – Fiume Veneto (PN)

Relatore: Cristian Barazzutti, Allenatore UEFA B, Responsabile Tecnico dello Sviluppo (RTS) Settore Giovanile Scolastico (SGS) FVG

A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT

Titolo: INTELLIGENZA EMOTIVA: EMOZIONI SOTTO CONTROLLO... ALMENO LE TUE

Data e ora: Giovedì 12 febbraio 2026 - ore 20.00

Luogo: Sala Riunioni Stadio "Toni Bertoli", via Marco Polo – Maniago (PN)

Relatore: Alessandro Corradini, Production Engineering Manager
Giulia Spinazzola, Psicologa

A.S.D. COM. FONTANAFREDDA

Titolo: IL RAPPORTO TRA ATLETA E NUTRIZIISTA

Data e ora: Venerdì 13 febbraio 2026 - ore 20.00

Luogo: Sala Hospitality stadio "O. Tognon", viale dello Sport 11 – Fontanafredda (PN)

Relatore: Gianmarco Querin, Biologo Nutrizionista

A.S.D. UNION MARTIGNACCO

Titolo: L'ALIMENTAZIONE NEL GIOVANE CALCIATORE

Data e ora: Giovedì 19 febbraio 2026 - ore 19.00

Luogo: Sala caduti di Nassiriya, via Delser 33 – Martignacco (UD)

Relatore: Dott.ssa Cristina Giusto, Nutrizionista

OPEN DAY 2025/2026

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-2025-26-o7puo8r2>

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 10/02/2026

RICHIEDA DI RICONOSCIMENTO – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E MODULO DI PRESENTAZIONE DEL CLUB

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 (scaricalo [QUI](#)) e dal Comunicato Ufficiale n.18 “Sistema di qualità dei club giovanili” (scaricalo [QUI](#)) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e come riportato anche nel [CU FVG n.16 del 9/9/2025](#) e successivi ([CU FVG n.19 del 16/9/2025](#)), le ***Dichiarazione di Impegno*** andavano inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Settembre 2025 con le modalità previste nel [CU FVG n.16 del 9/9/2025](#), pag. 11.

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 (scaricalo [QUI](#)) e dal Comunicato Ufficiale n.18 “Sistema di qualità dei club giovanili” (scaricalo [QUI](#)) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e come riportato anche nel [CU FVG n.16 del 9/9/2025](#) e successivi ([CU FVG n.19 del 16/9/2025](#), da ultimo il [CU FVG n.57 del 23/12/2025](#)), **tutte le Società di 1° e 2° che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie giovanili** (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi):

- dovranno presentare il ***Modulo/Modello di presentazione della società*** (allegato n. 2 del CU SGS n.36 – clicca [QUI](#))

Con CU SGS n.34 (clicca [QUI](#)) del 4 ottobre 2025 e con CU SGS n.36 del 9 ottobre 2025 (clicca [QUI](#)), il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC definisce alcuni chiarimenti, tra cui le nuove scadenze perentorie (vedasi anche CU FVG n.34 del 24/10/2025 – clicca [QUI](#)).

La scadenza per l'invio del Modulo di Presentazione (per i Club di 1 e 2 Livello) era entro e non oltre il 31 dicembre 2025, come da CU SGS n.34

Per i club di 3° e 4° livello, in sostituzione del Modulo di Presentazione, va compilato il FORM (allegato n.1 al CU SGS n.36 del 9/10/2025 – clicca [QUI](#))

La scadenza perentoria per l'invio del FORM (per i club di 3 e 4 livello) era entro e non oltre il 15 novembre 2025, come da CU SGS n.34

(L'inosservanza dei suddetti termini nel deposito del “Modulo di Presentazione del Club” costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.)

Ad integrazione della nota pubblicata nel CU FVG n. 24 del 25/9/2025, sul CU FVG n.26 del 2/10/2025 e successive (in tutto 15 note con relativi elenchi, da ultimo il [CU FVG n.57 del 23/12/2025](#) e il [CU FVG n.68 del 3/2/2026](#)), con la presente si evidenzia che **alla data del 4/2/2026** i club in elenco hanno presentato:

- 1) la *Dichiarazione di Impegno (club in elenco)* ed
- 2) *il Modulo di Presentazione (club di 1 e 2 livello) o FORM (club di 3 livello) (club in elenco e in grassetto)*

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 1° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione Gorizia

ATLAS FOOTBALL ACADEMY ASD
ASD AQUILEIA
ASD AUDAX SANROCCHESI
ASD BISIACA ROMANA
ASD CALCIO PIERIS 1925
ASD CALCIO RUDA
ACD CORMONESE
ASD FALCON GIRLS ACADEMY
ASD ISM GRADISCA
ASD ISONTINO CALCIO
ASD JUVENTINA ASD
ASD GRADESE CALCIO
ASD MOSSA
ASD PRO GORIZIA
ASD PRO ROMANS 1921
ASD RONCHI CALCIO
ASD SOVODNJE
ASD TERZO
ASD TORRE TC
ASD TORVISCOSA
ASD TURRIACO 1922
US AZZURRA

Delegazione di Tolmezzo

USD AMPEZZO
ASD ARDITA
ASD CALCIO SAPPADA
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD OVARESE
ASD PONTEBBANA
ASD SAN PIETRO
ASD STELLA AZZURRA
ASD TARVISIO
ASD VELOX PAULARO
ASD VILLA

Delegazione di Trieste

ASD BREG ASD
ASD CAMPANELLE
ASD C.G.S.
ASD CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
ASD DOMIO CALCIO
ASD MLADOST
ASD MONTEBELLO DON BOSCO
ASD MUGGIA 1967
ASD NUOVO SONCINI CALCIO
ASD ROIANESE
ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
ASD SANT'ANDREA SAN VITO
ASD ASD SISTIANA SESLJAN
SS SAN GIOVANNI ASD
ASD ZARJA ASD

Delegazione Pordenone

ADUS SPILIMBERGO
ASD CAVOLANO CALCIO
APDC CHIONS
ASD AC CORVA
ASD ARZINO
ASD BORGOMEDUNA CALCIO
ASD CALCIO BANNIA
ASD CALCIO ZOPPOLA
AC CORDENONESE3S ASD
ASD FESTA IN PIASSA
GSD FIDES
ASD G.S. CONDOR
ASD MANIAGO
ASD PORDENONE CALCIO A 5
ASD PRATA CALCIO
ASD PRAVIS 1971
ASD POLCENIGO BUDOIA
ASD PRODOLONESE
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SACILESE
ASD SAN FRANCESCO
USD SAN QUIRINO
ASD SANVITESE
ASD SAS CASARSA
GSD SAVORGNANESE
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD TIEZZO 1954
ASD TORRE
ASD UNITED PORCIA
ASD UNION PASIANO
ASD UNIONE SMT CALCIO
ASD USVAS
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD VIVARINA
MACCAN PRATA C5 ASD aRL

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 1° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione Udine

ASD ACADEMY ANCONA	ASD PALMARKET PAGNACCO
ASD AMICI DELLO SPORT	POLISPORTIVA CODROIPO ASD
ASD ANCONA LUMIGNACCO	ASD PORPETTO
ASD ARTENIESE	ASD PRO CERVIGNANO
ASD AZZURRA PREMARIACCO	ASD RANGERS
ASD BRIAN LIGNANO CALCIO	ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
ASD BUJESE CALCIO	ASD RIVIGNANO
ASD CALCIO TEOR	ASD RIVOLTO
ASD CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE	ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD COMETAZZURRA	ASD SAN GOTTARDO
ASD COMUNALE GONARS	ASD SEDEGLIANO
ASD COMUNALE POCENIA	ASD SERENISSIMA PRADAMANO
ASD CORNO CALCIO 1929	ASD SEVEGLIANO FAUGLIS
ASD CUSSIGNACCO CALCIO	ASD TARENTINA
ASD DE AGOSTINI ACADEMY	ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD DEPORTIVO JUNIOR	ASD TORREANESE
ASD FORUM JULII CALCIO	ASD TRICESIMO CALCIO
ASD FULGOR	ASD UNION'91
ASD GEMONESE	ASD UNIONE BASSO FRIULI
ASD GRIGIONERI SAVORGNANO	ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE
ASD GS CHIAVRIS	ASD UP REANESE
ASD LME	ASD VALNATISONE CALCIO
ASD MAJANESE	ASD VARMESE
SSD MANZANESE CALCIO a RL	SSD MANZANESE CALCIO A RL
ASD MOIMACCO	UPC TAVAGNACCO ASD
ASD MORUZZO	
ASD NIMIS	
ASD NUOVA PASIANESE ACADEMY	
ASD OL3	
US PALAZZOLO ASD	

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 2° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione di Gorizia

ASD FIUMICELLO 2004
ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

Delegazione Pordenone

ASD AC VIRTUS ROVEREDO
ASD ALTO LIVENZA ACADEMY
ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD LIVENTINA SAN ODORICO
ASD NUOVA VILLANOVA FOOTBALL CLUB
ASD RORAI PORCIA
ASD SPAL CORDOVADO

Delegazione di Tolmezzo

ASD CAVAZZO

Delegazione Trieste

ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
ASD VESNA
SANT'IGNAZIO SSD ARL

Delegazione di Udine

ASD BUTTRIO CALCIO
ASD MAGNANO
ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA
ASD SANTAMARIA
ASD UDINE CITY FUTBOL SALA
ASD US PRO FAGAGNA
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD A RL

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 3° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

CLUB	PROGETTO PRESCELTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL 3° LIVELLO
Delegazione di Pordenone	
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA	Sviluppo Programma AST
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD	Sviluppo Programma AST
ASD POLISPORTIVA TAMAI	Sviluppo Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile
Delegazione di Trieste	
ASD SAN LUIGI CALCIO	Accordo con Istituto Scolastico
Delegazione di Udine	
ASD UNION MARTIGNACCO	Sviluppo Programma AST
DONATELLO CALCIO SSD a RL	Sviluppo Programma AST
CJARLINS MUZANE SSD A RL	Sviluppo Programma AST
SS SANGIORGINA	Accordo con Istituto Scolastico

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 4° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

UDINESE CALCIO SPA

NB: in grassetto, negli elenchi sopra, si certifica la regolare ricezione del *Modulo di Presentazione* (per i club di 1 e 2 livello) o del *FORM* (per i club di 3 e 4 livello), non la correttezza dei contenuti (che rimane una responsabilità del Club).

MODULO DI CENSIMENTO ON LINE

Alla luce dei CU SGS n.34 del 4/10/2025 e n. 36 del 9/10/2025, come già anticipato sui CU FVG n. 30 del 14/10/2025 e n.34 del 24/10/2025:

Il *Modulo on line di censimento del settore giovanile* **doveva essere compilato ENTRO e non oltre il termine perentorio del 15 novembre 2025 per i club di 2, 3 e 4 Livello.**

Il *Modulo on line di censimento del settore giovanile* **doveva essere compilato ENTRO e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2025 per i club di 1 Livello.**

L'inosservanza dei suddetti termini per la registrazione della società nel "Censimento SGS OnLine" e nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.

Tutti i club sono tenuti a rispettare le obbligatorio dei tecnici.

Per le obbligatorio dei tecnici, previste dal Regolamento del Settore Tecnico, si rimanda al [CU Settore Tecnico n. 34 del 17/7/2025](#) riportato anche nel [CU FVG n.9 del 20/8/2025](#)

In estrema sintesi, non esaustiva, come requisito minimo: è obbligatorio un tecnico abilitato per ogni squadra dell'attività agonistica (giovannissimi e allievi) ed un tecnico abilitato per ogni categoria di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti).

Uno stesso allenatore abilitato non può occupare più ruoli in cui sia prevista l'obbligatorio.

I Moduli di Presentazione del Club e gli ulteriori documenti (questi ultimi solo per i Club di 2 e 3 Livello) vanno inviati esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 1° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZBx91gDaVyPs4MQlvXxl47pfCLnFfD1wtKXYN2kt2iB-0A/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 2° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcyvS7BtwNZhEp7PTy23Te8o4TFyhZMgII0BLuU6t444JZ5Q/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Il Modulo di Presentazione/FORM per essere riconosciuti Club di 3° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTWKNIW9CXDQbld4TBMpUyAUss08ewZL016WcTqdqN2gAgaw/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Per eventuali informazioni relative agli elenchi di cui sopra, scrivere **esclusivamente** a: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Trascriviamo qui di seguito i nominativi delle calciatrici alle quali è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste (bambini/bambine) con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 Luglio 2025. :

Cognome e Nome	Categoria	Data di nascita	Società
MUCIGNAT Serena	Esordienti 1° Anno (nati nel 2014)	21.01.2013	Cordenonese 3S

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Santi Patroni	Pulcini misti	Provinciale	09/03/26	23/03/26	Audax Sanrocchese

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

3° TORNEO “SENZA CONFINI” CAT. U15

CALENDARIO 2ª Giornata

MERCOLEDÌ 11/02/2026 - 2ª Giornata		
	IZOLA	- ZARJA A.S.D.
	JADRAN - DEKANI	- TRIESTE VICTORY ACADEMY
Giovedì 12/02/2026	JADRAN - POREČ	- KOPER
Giovedì 12/02/2026	SAN LUGI CALCIO	- UMAG
	Riposa	PAZINKA PAZIN

POSTICIPI

1ª Giornata	KOPER - TRIESTE VICTORY ACADEMY	Mercoledì 18/02/2026 – ore 18:30
--------------------	---------------------------------	---

PREMIAZIONE VINCENTE CAMPIONATO U14 - FASE PROVINCIALE

In occasione della riunione organizzativa della Fase Primaveraile dell'Attività di Base

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026 alle ore 17:30

Presso la Sala Olimpia – C.O.N.I. – via dei Macelli, 5

si procederà alla premiazione della Società

A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY

quale vincente la Fase Provinciale del Campionato U14 di Trieste 2025/2026.

RIUNIONE ORGANIZZATIVA FASE PRIMAVERILE ATTIVITÀ DI BASE

La **riunione organizzativa per la Fase Primaveraile dell'Attività di Base** della Delegazione Provinciale di Trieste si terrà

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026 alle ore 17:30

presso

Sala Olimpia – C.O.N.I. – via dei Macelli, 5

Si raccomanda la presenza di un Dirigente Responsabile per ciascuna Società.

INIZIO FASE PRIMAVERILE ATTIVITÀ DI BASE

La Fase Primaveraile dell'Attività di Base per le Categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci avrà inizio **SABATO 28 FEBBRAIO P.V.**

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

CAMPANELLE
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
DOMIO
FANI OLIMPIA
MUGGIA 1967
N.K. KRAS REPEN

NUOVO SONCINI CALCIO
OPICINA
ROIANESE
SAN LUIGI CALCIO
VESNA
ZARJA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Orario di Giuoco

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

La Società **OPICINA** disputerà tutte le gare interne del girone di ritorno del Campionato Allievi U17 Provinciale di Trieste **con inizio alle ore 09:00**.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

La Società **U.FINCANTIERI MONFALCONE** disputerà tutte le gare interne del girone di ritorno del Campionato Giovanissimi U15 Provinciale di Trieste **con inizio alle ore 09:30**.

Altre Variazioni

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA TRIESTE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/02/2026	3 R	MLADOST A.S.D.	FARRA CALCIO	15/02/2026	20:00	14:30	
14/02/2026	3 R	MUGGIA 1967	BISIACA ROMANA	15/02/2026	15:30	14:30	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/02/2026	2 R	TORRE	ISONTINO CALCIO	08/02/2026	19:00	10:30	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/02/2026	2 R	FANI OLIMPIA	STUDENTI	08/02/2026	17:00	12:30	
21/02/2026	4 R	BISIACA ROMANA	ISONTINO CALCIO	22/02/2026	16:15	10:00	

RISULTATI GARE

Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 05.02.2026, tenutasi in Palmanova presso la sede del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-19/2025-2026: RECLAMO della Società CSD ZARJA ASD (Gara del Campionato U19 Juniores Provinciali SAN GIOVANNI – ZARJA del 29/11/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 35 della Delegazione di Gorizia di data 04/12/2025, in relazione alla squalifica per 10 (dieci) gare effettive a carico del calciatore Sig. Andrea RUTA.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 35 del 04.12.2025 del Comitato Regionale FVG – Delegazione di Gorizia, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 10 (dieci) gare effettive a carico del sig. Andrea RUTA, calciatore tesserato per lo Zarja A.S.D. (Campionato U19 Juniores Provinciali, gara San Giovanni – Zarja del 29.11.2025), perché *“il calciatore già ammonito dopo il triplice fischio minacciava la squadra avversaria; rivolgeva frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro verso il quale indirizzava chiare e gravi espressioni minacciose; insultava il portiere della squadra avversaria rivolgendogli esplicite offese mirate a lederne pesantemente la dignità; rivolgeva insulti ed offese che si configuravano chiaramente come una condotta volta direttamente a insultare e denigrare un calciatore della squadra avversaria per motivi di colore e di origine etnica”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 06.12.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti), lo Zarja A.S.D. ha ritualmente proposto reclamo in data 13.12.2025, rilevando in sintesi che: (i) al termine della gara, il calciatore Andrea RUTA, che si trovava in panchina, ha incrociato alcuni giocatori avversari, i quali – in quel frangente - stavano insultando il pubblico dello Zarja A.S.D. con gravi offese alla minoranza linguistica, oltre che i calciatori della medesima società, tra cui lo stesso RUTA; (ii) quest'ultimo ha reagito alle offese ricevute, rivolgendo, in particolare, un insulto al portiere della formazione avversaria, ma senza mai pronunciare frasi di natura discriminatoria; (iii) il Direttore di Gara, stazionante nei pressi, ha espulso solamente il calciatore Andrea RUTA, senza assumere alcun provvedimento nei confronti del portiere; (iv) a seguito della comminazione del provvedimento espulsivo, il calciatore Andrea RUTA si è recato negli spogliatoi senza protestare, accompagnato dal dirigente che, durante il cennato episodio, gli era sempre stato vicino. Ciò posto, la reclamante – pur rilevando che il comportamento del calciatore risulta meritevole di sanzione, ma escludendo, in ogni caso, che egli abbia proferito una espressione discriminatoria – ha chiesto di rideterminare in diminuzione la squalifica inflitta allo stesso, anche tenendosi conto delle attenuanti del caso.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, letto il reclamo, ha fissato udienza in camera di consiglio con modalità da remoto per il giorno 23.12.2025, assegnando termine fino a quattro giorni prima della predetta udienza per il deposito di ulteriori memorie e/o documenti. La reclamante, in data 19.12.2025, ha depositato una memoria difensiva a mezzo della quale è stato chiesto, in via istruttoria, l'acquisizione di un supplemento di referto e/o una nuova audizione del Direttore di gara, l'acquisizione di una "dichiarazione testimoniale" e l'audizione di due testimoni sulle circostanze di fatto capitolate in sede di memoria o, in subordine, l'intervento della Procura Federale al fine di meglio acclarare quanto accaduto. All'udienza del 23.12.2025 sono intervenuti, da remoto, il sig. Sussan (su delega del Presidente dello Zarja A.S.D.) e l'avv. Paolini per la reclamante, nonché il calciatore Andrea RUTA, accompagnato dal genitore esercente la potestà, in quanto minore. Sentito sui fatti di cui al reclamo, il calciatore Andrea RUTA ha dichiarato, sostanzialmente, di aver solamente reagito con un insulto ad un'offesa discriminatoria rivoltagli dal portiere della formazione avversaria, il quale, in precedenza, aveva indirizzato al pubblico presente sulle tribune dei gesti volgari ed era stato, per ciò, redarguito dallo stesso RUTA. Il sig. Sussan, dirigente della società reclamante e dichiaratosi presente al momento dei fatti, ha affermato di aver assistito all'episodio descritto dal calciatore (confermandolo pienamente) e di aver accompagnato Andrea RUTA negli spogliatoi, pur facendo presente al Direttore di gara che vi erano altre condotte poste in essere dai calciatori dell'A.S.D. S. Giovanni che parevano meritevoli di sanzione. All'esito della discussione, l'avv. Paolini ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie, così come formulate.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, con ordinanza collegiale assunta all'esito dell'udienza, ritenuto opportuno disporre un approfondimento istruttorio, ha chiesto alla Procura Federale di sentire gli allenatori ed i dirigenti in lista di entrambe le squadre (segnatamente: i sig.ri Zobec, e Sussan dello Zarja A.S.D. e i sig.ri De Castro e Kanidisek dell'A.S.D. S. Giovanni), il sig. Gianluca Stefanucci (portiere dell'A.S.D. S. Giovanni), il sig. Niane Mor Tall (calciatore dell'A.S.D. S. Giovanni) ed, infine, il Direttore di gara, disponendo la sospensione dei termini del giudizio e fissando udienza per il giorno 05.02.2026 ai fini della relativa prosecuzione. La Procura Federale ha tempestivamente svolto l'attività di indagine ad essa delegata e la relativa documentazione è stata inviata anche alla parte reclamante in tempo utile per la discussione in udienza.

All'udienza del 05.02.2026 sono risultati presenti: il sig. Sussan (su delega del Presidente dello Zarja A.S.D.) e l'avv. Paolini per la reclamante, nonché il calciatore Andrea RUTA, accompagnato dal genitore esercente la potestà, in quanto minore. L'avv. Paolini, considerate le risultanze dell'attività di indagine effettuata dalla Procura Federale, ha evidenziato la presenza di una serie di contraddizioni nella ricostruzione fattuale, rilevando – pur nella consapevolezza che il Direttore di gara ha confermato quanto riportato a referto e nel relativo supplemento – che non vi sarebbe prova in ordine alla frase discriminatoria che si assume pronunciata dal calciatore Andrea RUTA. Il sig. Sussan, ribadita l'esistenza di una discrepanza tra quanto riportato dal Direttore di gara e quanto egli ha percepito, ha chiesto di voler considerare la vicenda anche sul piano umano, reputando il calciatore ingiustamente punito, per un qualcosa che non ha commesso. Il calciatore Andrea RUTA, da ultimo, ha ribadito quanto già rilevato dal legale della reclamante e dal dirigente Sussan, evidenziando l'assenza di precedenti disciplinari di rilievo. All'esito della discussione, la reclamante ha chiesto di volersi considerare adeguatamente la documentazione acquisita, rimettendosi al prudente apprezzamento del Collegio in punto di determinazione della sanzione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale reputa il reclamo infondato, in ragione dei motivi che seguono.

Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda di specie ed alla gravità della sanzione irrogata, si reputa necessario individuare – processualmente – il verificarsi degli accadimenti, sulla base delle risultanze probatorie acquisite. Al riguardo, è da rilevarsi, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte dell'associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del rapporto dell'ufficiale di gara, ove esso risulti coerente e sufficientemente dettagliato.

Ciò posto, si evidenzia che, in sede di referto, il Direttore di gara ha riportato una serie di comportamenti ascritti al calciatore RUTA (insulti razzisti rivolti ad un calciatore della squadra avversaria; insulti nei confronti del Direttore di gara; insulti al portiere della società ospitante), poi dettagliati con supplemento di referto, che non trovano significative smentite (o, comunque, insanabili contraddizioni) nelle deposizioni rese dai soggetti sentiti dalla Procura Federale.

Ed invero si rileva, anche a descrizione della generale temperie a gara ultimata, come sia emerso che gli animi dei calciatori, in quel frangente, erano particolarmente tesi (cfr. dichiarazione del sig. De Castro, il quale ha confermato che vi sono stati degli “accesi scambi verbali” tra i calciatori delle due squadre “in considerazione dell’importanza della gara”; cfr. dichiarazione del Direttore di gara e del calciatore Mor Tall, nello stesso senso). I calciatori del S. Giovanni, al triplice fischio, avendo vinto la gara, si sono diretti rapidamente verso le panchine e la rete di recinzione, nei pressi del luogo in cui si trovavano le tifoserie, festeggiando in modo “esuberante” (cfr. dichiarazione Kanidisek). E’ presumibile, quindi, che il calciatore RUTA, seduto in panchina in quanto sostituito al 40° del secondo tempo, abbia incrociato il calciatore Mor Tall in quel frangente. Secondo quanto riportato dal Direttore di gara (il quale, in sede di audizione, ha confermato i contenuti del referto senza esitazione alcuna) un tanto è avvenuto a 15 metri dal centrocampo, lato tribune. Lo stesso Direttore di gara, per quanto dichiarato, si trovava a circa due/tre metri dai calciatori (in posizione frontale) e ha udito distintamente gli insulti razzisti rivolti dal calciatore Andrea RUTA al calciatore Mor Tall, tanto che per *questo* episodio ha immediatamente espulso il primo. A seguito dell’espulsione, il calciatore Andrea RUTA ha rivolto degli insulti al Direttore di gara ed è stato allontanato, opponendo una qualche resistenza, da un proprio compagno di squadra verso gli spogliatoi; solo *successivamente* è intervenuto un dirigente dello Zarja A.S.D. (presumibilmente il sig. Sussan) che ha accompagnato il calciatore fuori dal terreno di gioco. Tale dinamica non è incompatibile con quanto riportato dallo stesso sig. Sussan, il quale ha dichiarato che si trovava dalla parte opposta delle panchine, avendo svolto, in quella gara, le funzioni di assistente arbitro. E’ possibile, quindi, che il sig. Sussan abbia raggiunto il calciatore Andrea RUTA solo *dopo* che i predetti episodi, di cui il Direttore di gara ha dichiarato di aver avuto percezione diretta, erano già accaduti. Oltre che dal Direttore di gara, la frase discriminatoria è stata sentita anche dal portiere dell’A.S.D. S. Giovanni, sig. Gianluca Stefanucci (il quale riporta l’identica frase udita dal Direttore di gara) e dal calciatore destinatario dell’offesa, il sig. Niane Mor Tall (il quale riferisce di avere udito direttamente la stessa frase, anche se non è stato in grado di attribuirne la paternità).

Per quanto rilevato dal Direttore di gara, il calciatore Mor Tall, dopo aver ricevuto l’insulto razzista, non ha avuto reazioni particolari (un tanto è confermato dallo stesso interessato) ed egli è stato allontanato dai compagni di squadra, tra cui il portiere del S. Giovanni, il sig. Gianluca Stefanucci. La descrizione dei fatti, nei termini sin qui condotti, rende plausibile la circostanza che quest’ultimo, il quale ha assistito a quanto accaduto, si sia poi avvicinato al calciatore Andrea RUTA con l’idea di reagire al torto subito dal proprio compagno di squadra. L’avvicinamento tra i due è confermato anche dal sig. Gianluca Stefanucci, il quale ha dichiarato di essersi effettivamente approcciato al calciatore Andrea RUTA, ma solamente per invitarlo ad andarsene. Il Direttore di gara dichiara di non aver udito la frase pronunciata dal sig. Gianluca Stefanucci, ma riporta quanto detto, in risposta, dal calciatore Andrea RUTA. L’insulto da questi pronunciato nell’occasione (pacificamente ammesso in sede di reclamo) non ha un significato autonomo, ma pare connotato da un intento di reazione ad un’offesa ricevuta. Nel momento in cui il calciatore Andrea RUTA ha proferito detto insulto, egli era accompagnato dal dirigente Sussan (che, come detto, l’aveva raggiunto dopo i fatti che hanno comportato l’espulsione) e dall’allenatore dello Zarja A.S.D., sig. Zobec, che, nel mentre, si era avvicinato a loro. Tanto il sig. Sussan quanto il sig. Zobec, sentiti dalla Procura Federale in sede di indagine, hanno riportato che il sig. Gianluca Stefanucci si è rivolto al calciatore Andrea RUTA con una frase discriminatoria, alla quale quest’ultimo ha poi effettivamente reagito, proferendo l’insulto ammesso.

Le dichiarazioni rese dalle persone sentite confermano, di fatto, la successione temporale degli eventi come scandita in sede di referto (insulti razzisti – insulti a direttore di gara – insulti al portiere della squadra avversaria) e l’addebitabilità delle condotte oggetto di sanzione al calciatore Andrea RUTA. Per le altre condotte riportate in sede di referto, valga l’efficacia probatoria ad esso riconosciuta dall’art. 61, co. 1, CGS ed alle sicure conferme fornite dal Direttore di gara.

E' da intendersi, quindi, che lo Zarja A.S.D., in sede di reclamo, abbia "fotografato" solamente la coda dell'episodio, essendosi limitato a riportare i fatti accaduti dopo l'espulsione del calciatore Andrea RUTA, quando lo stesso è stato raggiunto dal portiere dell'A.S.D. S. Giovanni, secondo quanto sopra indicato. In quel contesto, può condividersi il fatto che il calciatore Andrea RUTA, come dichiarato dal sig. Sussan e dal sig. Zobec, abbia proferito solamente un insulto al sig. Gianluca Stefanucci (senza utilizzare frasi discriminatorie), ma ciò non risulta in alcun modo dirimente, posto che, per quanto rilevato, la condotta sanzionata dal Direttore di gara (espressione discriminatoria rivolta al calciatore Niane Mor Tall) è avvenuta in un momento antecedente.

Avuto riguardo ai comportamenti ascrivibili al calciatore Andrea RUTA, sostanziatasi non solo nel proferimento di una espressione discriminatoria, ma anche in una condotta ingiuriosa e/o irrispettosa nei confronti del Direttore di gara, nonché in una condotta comunque antisportiva, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale ben potrebbe essere riformata *in pejus*. Ai fini del contenimento della sanzione valga, tuttavia, la pregressa condotta disciplinare del calciatore (il quale non ha precedenti di rilievo) e l'atteggiamento costruttivo dallo stesso tenuto nel corso delle udienze, alle quali ha partecipato con somma educazione, pur nell'intento di discolarsi, ma con la chiara intenzione di accettare le conseguenze dei propri gesti. In ragione di un tanto, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di poter confermare la sanzione di 10 (dieci) giornate irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

In punto di esecuzione della sanzione, pare opportuno richiamare il dettato dell'art. 137, co. 2 bis, CGS come introdotto con C.U. FIGC n. 18/a del 10.07.2025 secondo cui "ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti [...] la sanzione della squalifica superiore a otto giornate [...] si applica prevedendo, su istanza di parte, per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative" secondo quanto stabilito dalla Federazione (per le modalità attuative vedasi C.U. FIGC n. 61/a del 19.09.2025). Trattasi della c.d. giustizia riparativa.

E' da rilevarsi infine che, in fase di indagine/istruttoria, è emersa una condotta che si assume ascrivibile al portiere dell'A.S.D. S. Giovanni, sig. Gianluca Stefanucci, sostanziatasi, per quanto dichiarato da alcune delle persone sentite (cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dal sig. Sussan e dal sig. Zobec), in una espressione discriminatoria rivolta al calciatore Andrea RUTA, da cui è discesa la reazione di quest'ultimo. In relazione a tale condotta, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale reputa opportuno interessare la Procura Federale per le verifiche del caso e per procedere, in ipotesi, secondo quanto di competenza.

All'esito del rigetto del reclamo consegue il definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Procura Federale, per gli eventuali seguiti di competenza in relazione a quanto in motivazione.

Dispone l'incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 09.02.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-26/2025-2026: RECLAMO della Società ASD Pro Cervignano Ruda (Gara del Campionato di Promozione, Sistiana Sesljan – Pro Cervignano Ruda del 25/01/2026) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 67 del Comitato Regionale FVG dd 29/01/2026, in relazione alla squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del Calciatore Sig. Ciro AUTIERO .

Con provvedimento pubblicato sul CU n. 67 dd. 29.01.2026 del Comitato Regionale FVG, il GST irrogava a carico del sig. Ciro AUTIERO, tesserato per la ASD Pro Cervignano Ruda la squalifica per 3 (tre) gare effettive, in quanto "Espulso su indicazione dell'AA2 per aver proferito ripetuti epiteti irraguardosi all'indirizzo del direttore di gara".

Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 03.02.2026, la ASD Pro Cervignano Ruda preannunciava reclamo, autorizzando l'addebito del contributo sul proprio conto campionato e richiedendo copia dei documenti alla base del provvedimento, ottenendoli da parte della Segreteria in data 04.02.2026.

Veniva formalizzato reclamo in data 07.02.2026, nel quale si esprimeva che l'incontro si sarebbe svolto in condizioni climatiche e di visibilità estremamente critiche, a causa della fitta nebbia e del terreno di gioco impraticabile, tanto da determinare la sospensione temporanea della gara e uno stato di forte stress fisico e mentale per i calciatori. In tale contesto, veniva rappresentato che, nel corso del secondo tempo, si sarebbe verificato un grave episodio sanitario a carico di un altro tesserato della società reclamante, colpito da malore da shock termico, con conseguente intervento del medico, chiamata dell'ambulanza e trasporto al pronto soccorso, circostanza che avrebbe generato concitazione e comprensibile allarme tra i presenti.

Secondo quanto dedotto nel reclamo, nessuno tra il pubblico e gli ufficiali di gara presenti nelle immediate vicinanze avrebbe percepito le frasi riportate nel referto arbitrale, ad eccezione dell'assistente n. 2, e il direttore di gara non sarebbe intervenuto direttamente sul calciatore al momento dei fatti. Viene inoltre sostenuto che una delle espressioni contestate ("fenomeno") non avrebbe natura offensiva, mentre le ulteriori frasi riportate nel referto sarebbero state pronunciate in un contesto di confusione generale e non chiaramente percepibili.

Il reclamante evidenzia altresì la condotta sportiva irreprensibile del calciatore AUTIERO, il quale, in cinque stagioni con la società, non avrebbe mai subito espulsioni né squalifiche per comportamenti antisportivi, circostanza invocata ai fini di una valutazione attenuata della sanzione.

Sulla base di tali argomentazioni, il reclamante chiedeva alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- la riforma della decisione impugnata, con annullamento della sanzione inflitta;
- in subordine, la riduzione della squalifica a una misura ritenuta equa e giusta;

nonché, "se ritenuto necessario", di essere ascoltato personalmente sui fatti oggetto del procedimento.

Dato atto che la generica disponibilità "se ritenuto necessario", in calce al reclamo, ad essere sentiti non equivale a formale istanza in tal senso, veniva fissata l'udienza del 09.02.2026 per la decisione, senza la partecipazione della parte reclamante.

Un tanto premesso, il ricorso è irricevibile, in quanto il preannuncio di reclamo è stato formalizzato – rispetto a un provvedimento recato da CU n. 67 dd. 29.01.2026 – appena in data 03.02.2026, vale a dire il **quinto giorno successivo**.

Al riguardo, va tenuto per fermo che ogni reclamo **deve** necessariamente essere preceduto da un **preannuncio nel termine di giorni due** dalla pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare (art. 77, comma 2 CGS); detto adempimento, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio (*"Il reclamo **deve** essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**"*) e i termini previsti dal Codice *"salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono **perentori**"* (art. 44, comma 6 del C.G.S.).

A proposto di quanto sopra, deve rimarcarsi come il preannuncio di reclamo non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) "cristallizzando" gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S.

Con il preannuncio, peraltro, la reclamante, in attuazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, che connotano il giudizio avanti agli organi della giustizia sportiva (art. 44 C.G.S.), ha la garantita possibilità di chiedere e quindi di ottenere – con la consueta celerità che notoriamente contraddistingue l'attività della Segreteria di questa Corte – la copia degli atti di gara, ivi compreso il referto, ben potendo così articolare al meglio tutte le proprie difese nel successivo reclamo, in primo luogo in relazione a quanto riportato dall'arbitro circa le esatte espressioni proferite dal tesserato, che il G.S.T. nel proprio provvedimento usualmente non riporta nella loro esattezza a miglior tutela dello stesso interessato, attinto dal provvedimento disciplinare.

Nel caso in esame, dopo avere effettivamente ottenuto gli atti di gara e averli valutati ai fini delle proprie difese, la reclamante non ha fornito alcuna preliminare giustificazione della ragione per la quale aveva formalizzato tardivamente il proprio preannuncio, tanto meno formalizzando una istanza di remissione in termini, unica ipotesi in cui – sussistendone ovviamente i presupposti, da valutare prudentemente e nel concreto – è data la possibilità di superare decadenze già maturate (cfr. art. 50, co. 5 CGS: *"5. E' consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile"*).

Ben consapevole della esistenza degli anzidetti adempimenti temporali (preannuncio di reclamo entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; successiva formalizzazione del reclamo vero e proprio entro cinque giorni, decorrenti dalla ricezione di eventuali documenti rilevanti ove richiesti contestualmente al preannuncio; altrimenti entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, nel caso non sia stato richiesto alcun documento all'atto del preannuncio) e istituti (quali nel caso in esame la remissione in termini), il Comitato Regionale del FVG si è fatto promotore di una serie di incontri aperti alla partecipazione di tutte le Società regionali, mettendo gratuitamente loro a disposizione un apposito *Vademecum*, nel quale è stato illustrato, anche mediante schemi e formulari, ogni aspetto afferente la Giustizia Sportiva.

Si richiama dunque alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione "Giustizia Sportiva" del sito <https://friuliveneziagiulia.lnd.it>.

Essendo state disattese le previsioni, di cui ai richiamati artt. 77 e 50 C.G.S., il reclamo in oggetto è insanabilmente irricevibile, non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza partecipata, in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerato in alcun modo il contraddittorio, non essendoci infatti possibilità di fornire alcun ulteriore elemento trattandosi di inemendabili mancanze di tipo procedurale.

Solo per inciso, si evidenzia come gli atti ufficiali di gara, avente la valenza probatoria di cui all'art. 61, co. 1 CGS, diano conto non tanto di una frase dal dubbio connotato offensivo, quanto invece di una

serie reiterata di pesanti insulti rivolti al direttore di gara, che farebbero ricondurre la vicenda nell'ambito dell'art. 36, co. 1 lett. a) CGS, sub specie di "condotta ingiuriosa", fattispecie per la quale la **sanzione minima** è quella di 4 giornate, peraltro qui potenzialmente aggravabili ulteriormente a cagione della reiterazione.

Ferma restando la possibilità, per questa Corte, di aggravare in sede di reclamo la sanzione disposta in prime cure dal Giudice Sportivo (art. 78, co. 2 CGS), tale possibilità nel caso in esame non può essere in concreto esercitata, stante l'esito di irricevibilità del reclamo.

Resta per l'effetto confermata la decisione disciplinare a carico del sig. **Ciro AUTERO**, tesserato per la A.S.D. Pro Cervignano Ruda, assunta dal G.S.T. all'esito della gara A gara ASD Sistiana Sesljan - ASD Pro Cervignano Ruda del 25.01.2026, Campionato Promozione, in relazione alla irrogazione della squalifica a carico del sig. **Ciro AUTIERO** per tre gare effettive.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, stante la non giustificata tardività del preannuncio, dichiara il reclamo irricevibile.

Dispone l'incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 10/02/2026

IL SEGRETARIO
Edoardo Burolo

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Cheber